

Credito al consumo

Il credito al consumo è costituito dai finanziamenti rateali destinati all'acquisto di beni o servizi, dai prestiti personali, dalle aperture di credito rotativo (revolving) con o senza carta, dalle operazioni di cessione del quinto dello stipendio precisa Telefono Blu Consumatori -.

Trattasi di un rapporto di matrice tipicamente trilaterale caratterizzato da uno specifico collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di vendita.

Nella prassi corrente, invero, può di sovente accadere che il consumatore, interessato all'acquisto di beni o di servizi, non disponendo delle sufficienti risorse finanziarie decida di richiedere un finanziamento.

In tali ipotesi, pertanto, la normale operazione dell'acquisto di merci (acquirente - venditore) è mediata da un terzo, il finanziatore, il quale fa parte dell'operazione economica ed assume valore autonomo.

In buona sostanza i soggetti che partecipano all'operazione sono tre: il consumatore, che trae il vantaggio di acquistare i beni o i servizi per i quali non ha l'immediata disponibilità economica; il finanziatore, teso alla valorizzazione del proprio capitale; ed il venditore (soggetto che generalmente ha rapporti diretti con il compratore, in quanto istruisce la pratica) interessato ad incrementare il proprio volume d'affari.

Ma cosa accade nel caso di inadempimento del venditore? Come tutelarsi nel caso in cui la consegna del bene non avviene, ovvero, venga consegnato un bene difettoso, in seguito all'erogazione del finanziamento finalizzato all'acquisto dello stesso?

Tali quesiti non risultano privi di valore giuridico venendo, senza dubbio, in rilievo la posizione di debolezza del consumatore nella predetta operazione trilaterale.

Posizione di debolezza, in cui si sono spiacevolmente trovati numerosissimi utenti palermitani che hanno iniziato a denunciare al nostro centralino 199.44.33.78 ed inviando email dal sito <http://www.telefonoblu.it/sicilia/index.htm> in seguito alla sottoscrizione di una domanda di adesione con una nota palestra della città.

Nel caso di specie il contratto di finanziamento era finalizzato all'erogazione di un credito per uno scopo specifico ed, in particolare, per la fruizione di un corso di fitness di mesi 15+9. La domanda di adesione, in particolare, prevedeva lo svolgimento dei corsi presso **sede determinata.**

Tuttavia, in sede di sottoscrizione ed, **in assoluto spregio del canone contrattuale di correttezza e buona fede**, l'ente sportivo non comunicava ai malcapitati utenti l'eventuale causa ostativa alla regolare prosecuzione del rapporto istaurato, vale a dire, la chiusura dell'attività presso la sede convenuta in contratto, ed il suo conseguente trasferimento presso altra ubicazione. _ Appare superfluo rilevare, allora, che se le parti interessate fossero state correttamente informate circa l'imminente trasferimento di sede non avrebbero mai sottoscritto la domanda di adesione, in quanto oggettivamente impossibilitate a portarsi presso la nuova sede, considerata la distanza intercorrente dalle proprie abitazioni.

Per le superiori ragioni gli utenti interessati (interrompendo ogni rapporto con la palestra) con comunicazione a mezzo fax significavano la volontà di interrompere definitivamente il pagamento delle rate mensili, essendo venuto meno, nella specie, il presupposto di fatto avente valore determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale.

Da qui, pertanto, il grave inadempimento posto in essere dalla società sportiva avendo la stessa omessa, in sede di stipulazione del contratto, la comunicazione della situazione presupposta incidente sulla validità del contratto (trasferimento di sede).

Come si è comportato il finanziatore in tale situazione?

Ha formulato con reiterate richieste, nonché, formale lettera di diffida il pagamento delle rate mensili agli utenti, nonostante il finanziamento fosse stato versato e, quindi, "insaccato" dagli amministratori della palestra, la quale, ha usufruito di un credito senza, tuttavia, fornire alcunché.

Da qui, pertanto, l'arricchimento per la stessa e il conseguente "impoverimento del povero consumatore bersaglio e mira dei solleciti formulati dai legali della società finanziaria".

Come agire in questi casi? Cosa fare a fronte di situazioni analoghe al caso di specie?

La soluzione è stata offerta dalla giurisprudenza attraverso il meccanismo del collegamento negoziale.

A ciò, infatti, valga preliminarmente considerare, invero, che il contratto di finanziamento fosse finalizzato all'erogazione di un credito per uno scopo specifico e, in particolare, **per la fruizione di un servizio garantito dalla Soc. Sport. Presso sede determinata**

In tali casi si fa presente, che essendo venuto meno lo scopo del finanziamento - originato dalla mancata fornitura del bene presso sede determinata - **l'esistenza di un contratto di credito al consumo non potrà certamente pregiudicare i diritti del contraente in buona fede.**

E ciò in quanto, il contratto di credito al consumo si caratterizza per il fatto che un finanziamento viene consegnato al consumatore esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (nella specie la fruizione di un servizio sportivo presso sede determinata).

Da questo nesso tra i due negozi (contratto di finanziamento e contratto di adesione) deriva, senza tema di smentita, che le vicende dell'uno debbono necessariamente ripercuotersi su quelle dell'altro, condizionandone la validità e l'efficacia, essendo questi negozi collegati.

Pertanto, essendo venuto meno lo scopo del finanziamento, per inadempimento della Soc. Sport. . **il finanziatore sarà legittimato a richiedere la restituzione della somma non al consumatore ma direttamente ed esclusivamente alla società sportiva che, rispetto al finanziamento, appare terzo, ma che è colui il quale che del finanziamento ha beneficiato** (Cass. 23 aprile 2001, n. 5966).

Non si può omettere di segnalare, invero, che essendo lo scopo del finanziamento legato alla compravendita, in quanto la somma concessa viene depositata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita di beni e di servizi per inadempimento del venditore, in finanziamento non ha più ragion d'essere.